

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3484-B

DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 2 ottobre 1986

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 25 novembre 1986 (Stampato n. 1980)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

**E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

(ROMITA)

—

**Revisione delle aliquote dell'imposta
sulle successioni e donazioni**

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 28 novembre 1986*

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TESTO

APPROVATO DALLA VI COMMISSIONE
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

1. La tariffa delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificata dall'articolo 32 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituita dalla seguente:

TESTO

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Aliquote e percentuali per scaglioni

VALORE IMPONIBILE (scaglioni in milioni di lire)	a) ALIQUOTE SUL VALORE GLOBALE DELL'ASSE EREDITARIO NETTO	b) ALIQUOTE SULLE QUOTE DI EREDITÀ E SULLE DONAZIONI		
		Fratelli e sorelle e affini in linea retta	Altri parenti fino al quarto grado e affini fino al terzo grado	Altri soggetti
Oltre 5 fino a 60	—	—	3	6
Oltre 60 fino a 120	—	3	5	8
Oltre 120 fino a 200	3	6	9	12
Oltre 200 fino a 400	7	10	13	18
Oltre 400 fino a 800	10	15	19	23
Oltre 800 fino a 1.500	15	20	24	28
Oltre 1.500 fino a 3.000	22	24	26	31
Oltre 3.000	27	25	27	33

ART. 2.

1. Nel primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, quale modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) degli immobili trasferiti per causa di morte il cui valore complessivo agli effetti dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario netto non sia superiore a lire 120 milioni ».

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

1. L'articolo 33 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, è sostituito dal seguente:

« ART. 33 — Nelle successioni in linea retta e a favore del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, devoluti a favore di agricoltori coltivatori diretti è ridotto del quaranta per cento; la riduzione si applica fino a lire duecento milioni del valore di tali beni e alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nelle successioni a favore del coniuge e dei parenti in linea retta entro il terzo grado, di imprese artigiane familiari come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e dall'articolo 230-bis del codice civile, per l'imposta relativa agli immobili, o parte di immobili, adibiti all'esercizio dell'attività ».

ART. 4.

1. Il limite di 10 milioni di lire, di cui al terzo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è elevato a 40 milioni di lire.

2. Il limite di 500 mila lire, di cui al secondo comma dell'articolo 17 del suddetto decreto, è elevato a 2 milioni di lire.

3. Il limite di 50 milioni di lire, di cui all'articolo 19, lettera *b*), del suddetto decreto, è elevato a 100 milioni di lire.

4. Il limite di 15 milioni di lire, di cui all'articolo 36, terzo comma, del suddetto decreto, è elevato a 50 milioni di lire.

ART. 3.

1. *Identico:*

« ART. 33 — Nelle successioni e nelle donazioni a favore dei parenti in linea retta, del coniuge, dei fratelli e delle sorelle, l'ammontare dell'imposta relativa a fondi rustici, comprese le costruzioni rurali, anche se non insistenti sul fondo, devoluti o donati a favore di agricoltori coltivatori diretti è ridotto del quaranta per cento; la riduzione si applica fino a lire duecento milioni del valore di tali beni e alle condizioni previste dall'articolo 25, primo comma, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 688, e dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694.

Identico ».

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

1. L'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, è sostituito dal seguente:

« ART. 8. — (*Attivo ereditario*). — L'attivo ereditario è costituito da tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte, ad esclusione di quelli non soggetti all'imposta ai sensi degli articoli 2 e 3.

Nell'attivo si considerano compresi denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore complessivo netto dell'asse ereditario detratto un ammontare pari a quello degli scaglioni non assoggettabili a imposta, anche se dichiarati per un importo minore, salvo che siano dichiarati e analiticamente indicati in inventario per il minore importo idoneamente dimostrato.

Si considera mobilia l'insieme dei mobili destinati all'uso o all'ornamento delle abitazioni, compresi i beni di valore artistico non facenti parte delle collezioni di cui all'articolo 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 ».

ART. 6.

1. Nel terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, alla lettera *d*) le parole « duecentomila » e « centomila » sono rispettivamente sostituite con le parole « un milione » e « cinquecentomila ».

ART. 7.

1. Nel primo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, dopo la parola « imprese » è aggiunta l'espressione « o di attività professionale ».

ART. 8.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, sono aggiunti i seguenti:

« Non sono sottoposti a rettifica il valore degli immobili, iscritti in catasto con attribuzione di rendita, dichiarato in misura non inferiore, per i terreni, a sessanta volte il reddito dominicale risultante in catasto, e, per i fabbricati, a ottanta volte il reddito risultante in catasto, aggiornati con i coefficienti stabiliti per le imposte sul reddito, né i valori della nuda proprietà e dei diritti reali di godimento sugli immobili dichiarati in misura non inferiore a quella determinata su tale base a norma dell'articolo 20. Ai fini della disposizione del presente comma le modifiche dei coefficienti stabiliti per le imposte sui redditi hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione dei decreti previsti dagli articoli 87 e 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. La disposizione non si applica per i terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria.

I moltiplicatori di sessanta e ottanta volte possono essere modificati, in caso di sensibili divergenze dai valori di mercato, con decreto del Ministro delle finanze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. Le modifiche hanno effetto per le successioni aperte e per le donazioni poste in essere dal decimo quinto giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto ».

2. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificato dal precedente comma 1, relativamente ai terreni caduti in successione o oggetto di donazioni rispettivamente aperte o poste

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 215 miliardi annui per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per il 1986, 200 miliardi per il 1987 e 200 miliardi per il 1988 lo specifico accantonamento « Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni » e quanto a lire 15 miliardi per il 1987 e 15 miliardi per il 1988 quota parte dell'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986. Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere ante-

in essere dal 1° luglio al 31 dicembre 1986, si tiene conto dei coefficienti stabiliti ai fini delle imposte sul reddito per l'anno 1985.

ART. 9.

1. Per i beni e i diritti di cui al quinto comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, la sanzione stabilita nel primo comma dell'articolo 51 dello stesso decreto si applica anche se la differenza tra il valore dichiarato e quello definitivamente determinato non è superiore al quarto di questo.

ART. 10.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 225 miliardi annui per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando quanto a lire 10 miliardi per il 1986, 200 miliardi per il 1987 e 200 miliardi per il 1988 lo specifico accantonamento « Attenuazione delle aliquote dell'imposta sulle successioni e donazioni » e quanto a lire 25 miliardi per il 1987 e 25 miliardi per il 1988 quota parte dell'accantonamento « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

2. *Identico.*

ART. 11.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni apertesi e alle donazioni poste in essere a partire dal 1° luglio 1986. Per le successioni aperte e le donazioni poste in essere ante-

riormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento del valore accertato dall'Ufficio, purché l'imposta calcolata sul valore così determinato non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi della presente legge sul complessivo valore accertato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

riormente alla data suddetta, per le quali non sia già intervenuto il definitivo accertamento del valore imponibile, il valore stesso potrà essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento del valore accertato dall'Ufficio, purché l'imposta calcolata sul valore così determinato non risulti inferiore a quella che sarebbe dovuta ai sensi della presente legge sul complessivo valore accertato.

2. *Identico.*